



# Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria A.C. 1990

Dossier n° 203 - Schede di lettura - Elementi per l'istruttoria legislativa  
16 luglio 2014

## Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1990
Titolo:	Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	2
Date:	
presentazione:	23 gennaio 2014
assegnazione:	27 marzo 2014
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, III Affari Esteri, V Bilancio, VI Finanze, VIII Ambiente (ex art. 73, comma 1-bis, del regolamento), IX Trasporti, X Attività Produttive, XI Lavoro (ex art. 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII Affari Sociali, XIV Politiche dell'Unione Europea e Commissione parlamentare per le questioni regionali

## Contenuto

La proposta di legge abroga numerose disposizioni concernenti il finanziamento pubblico all'editoria, prevedendo che le risorse conseguentemente disponibili sono destinate ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali di nuova costituzione finalizzati all'innovazione tecnologica e all'ingresso di giovani professionisti.

Reca, inoltre, disposizioni in materia di pubblicazione di avvisi e bandi di gara delle amministrazioni pubbliche.

[Sintesi del contenuto](#)

La prima disciplina organica degli interventi a sostegno dell'editoria è stata dettata con la [L. 416/1981](#), successivamente modificata ed integrata da numerosi interventi – tra i quali, principalmente, la [L. 67/1987](#), la [L. 250/1990](#), e la [L. 62/2001](#) – che hanno dato luogo a un sistema normativo frammentario. A causa di ciò, negli anni più recenti – pur in presenza di nuove norme dirette a singole situazioni – sono stati compiuti tentativi di razionalizzazione. In particolare, il regolamento emanato con [DPR 223/2010](#), ai sensi dell' [art. 44 del D.L. 112/2008 \(L. 133/2008\)](#) - la cui vigenza è decorsa dal bilancio di esercizio 2011 delle imprese beneficiarie - ha disposto la **semplificazione della documentazione** per accedere ai contributi e del procedimento di erogazione degli stessi, ha incluso fra i requisiti per l'accesso ai contributi una **percentuale minima di copie vendute** su quelle distribuite, ha previsto **nuove modalità di calcolo per i contributi diretti**, riferite all'effettiva distribuzione della testata (invece che al previo criterio della tiratura), e ha introdotto parametri connessi all'**occupazione** professionale sia per l'accesso ai contributi, sia per il calcolo degli stessi. Inoltre, il DPR ha stabilito che le **somme** stanziare nel bilancio dello Stato per l'editoria (iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri: **capp. 465**-Contributi alle imprese radiofoniche ed alle imprese televisive e **466**-Contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici) costituiscono **limite massimo di spesa** e sono **destinate prioritariamente ai contributi diretti**. In caso di insufficienza delle risorse, i contributi sono erogati mediante **riparto proporzionale** tra gli aventi diritto (ai sensi di quanto già disposto dalla [L. 191/2009](#)).

Al riguardo si ricorda che l'ammontare dei [contributi diretti all'editoria](#) erogati dal 2003 al 2012, con l'indicazione dei destinatari, è pubblicato sul sito del Dipartimento per l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[Il quadro normativo progressivo](#)

Per quanto qui più direttamente interessa, si ricorda che l'**art. 29, co. 3**, del [D.L. 201/2011 \(L. 214/2011\)](#) ha disposto la **cessazione** del sistema di erogazione dei **contributi diretti** all'editoria

di cui alla [L. 250/1990](#) dal 31.12.2014, “con riferimento alla gestione 2013”, e la revisione del [DPR 223/2010](#) con decorrenza dall'1.1.2012, al fine di ottenere economie di spesa e una più rigorosa selezione nell'accesso alle risorse. Ha anche disposto che il risparmio conseguito, compatibilmente con le esigenze del pareggio del bilancio, sarà destinato alla **ristrutturazione delle aziende** già destinatarie della contribuzione diretta, all'**innovazione tecnologica** del settore, a fronteggiare l'**aumento del costo delle materie prime**, all'**informatizzazione della rete distributiva**.

Le modifiche al [DPR 223/2010](#) sono poi state apportate, con intervento normativo primario, dal [D.L. 63/2012](#) ([L. 103/2012](#)), con il quale è stata dettata una **disciplina transitoria, nelle more di una più compiuta ridefinizione delle forme di sostegno al settore editoriale** (finora non intervenuta). In particolare, sono stati ridefiniti i requisiti di accesso ai contributi e i criteri di calcolo degli stessi e sono state emanate disposizioni a sostegno dell'editoria digitale e della modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici. In alcuni casi la decorrenza delle nuove previsioni è stata prevista a **partire dai contributi relativi all'anno 2012, in altri casi da quelli relativi al 2013**.

Quasi contestualmente all'emanazione del D.L. 63/2012, il Governo aveva presentato un disegno di legge ([A.C. 5270](#)) che prevedeva una delega per la definizione - a regime - di **nuove forme di sostegno all'editoria** e per lo **sviluppo del mercato editoriale**.

Durante l'esame parlamentare era stato adottato, il 7 dicembre 2012, un **nuovo testo** del disegno di legge, che prevedeva l'istituzione di un **Fondo per il pluralismo dell'informazione** presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da utilizzare per i **contributi diretti** alle imprese editrici di quotidiani e periodici, per sostenere l'**innovazione tecnologica**, per incentivare l'**avvio di nuove imprese editrici** e per sostenere i **trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata** per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione.

L'esame del provvedimento non è stato però concluso entro la fine della XVI legislatura.

Un ulteriore intervento normativo è stato operato con la legge di stabilità 2014: in particolare, l'**art. 1, co. 261**, della [L. 147/2013](#) ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il **“Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria”** – con una dotazione di **50 milioni** di euro per il **2014**, **40 milioni** di euro per il **2015**, **30 milioni** di euro per il **2016** – destinato ad incentivare gli **investimenti delle imprese editoriali**, anche di nuova costituzione, orientati all'**innovazione tecnologica e digitale**, a promuovere l'**ingresso di giovani** professionisti qualificati nel campo dei nuovi *media* ed a sostenere le **ristrutturazioni aziendali** e gli **ammortizzatori sociali**.

Alla **ripartizione annuale** delle risorse del Fondo si provvede con un **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, ovvero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare **entro il 31 marzo** di ciascun anno, di concerto con altri Ministri (lavoro e politiche sociali; sviluppo economico; economia e finanze), sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa.

Come indicato nel [comunicato stampa della Presidenza del Consiglio](#), il decreto relativo al 2014 è stato firmato il 26 giugno 2014.

Con precedente [comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dell'8 maggio 2014](#) è stato annunciato che “nei prossimi mesi si lavorerà, tra l'altro, ad una revisione complessiva del sistema di sostegno pubblico al settore dell'editoria, compresa la disciplina dei contributi diretti a quotidiani e periodici”.

Nella [seduta della VII Commissione del 15 luglio 2014](#), durante la discussione della risoluzione n. 7-00395, il sottosegretario competente ha fatto presente che il decreto è in fase di pubblicazione e che nel mese di settembre il Governo presenterà al Parlamento alcune ipotesi di riforma.

Per una visione comparata dell'argomento, si veda lo studio Reuters pubblicato dall'Università di Oxford intitolato [Public Support for the media. A Six-Country Overview of direct and indirect Subsidies](#).

L'**articolo 1**, al fine dichiarato di **promuovere la concorrenza** e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione e di assicurare il conseguimento di rilevanti **economie di spesa** per la finanza pubblica, dispone l'abrogazione, anzitutto, delle disposizioni più recenti alle quali si è fatto *ante* riferimento (**co. 1 e 2, lett. l), m), n), o**).

Le abrogazioni previste

Si tratta di:

- [art. 44, D.L. 112/2008](#) ([L. 133/2008](#));
- [DPR 223/2010](#);
- **art. 29, co. 3, D.L. 201/2011** ([L. 214/2011](#));
- [D.L. 63/2012](#) ([L. 103/2012](#)), limitatamente agli **artt. 1** (*Nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria*), **1-bis** (*Contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero*),

2 (Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo), 3 (Editoria digitale) e 4 (Modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica).

Con riferimento al [D.L. 63/2012](#), si evidenzia che resterebbero, dunque, vigenti – oltre alle disposizioni di cui all'art. 5, in materia di pubblicità istituzionale – le disposizioni di semplificazione per i **periodici web di piccole dimensioni** (art. 3-bis), nonché quelle che prevedono l'applicazione di **agevolazioni tariffarie ai soggetti senza fini di lucro** e alle associazioni d'arma e combattentistiche (art. 5-bis).

Risulterebbero, invece, soppresse norme che esulano dall'ambito indicato dal titolo della pdl.

Infatti, nell'art. 4, di cui si prevede l'abrogazione totale, sono contenute norme volte a modernizzare il sistema di distribuzione e vendita della stampa (co. 1 e 2) – ambito su cui è peraltro intervenuto, da ultimo, l'[art. 1, co. 334, della L. 147/2013](#), del quale non si prevede l'abrogazione – e a consentire ai rivenditori di quotidiani e periodici di svolgere attività connesse all'erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni (co. 4-6).

Con specifico riguardo al co. 3, si segnala, invece, che la sua abrogazione farebbe venire meno il criterio di quantificazione del rimborso spettante a Poste Italiane SpA a compensazione delle agevolazioni postali applicate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2010 e il 31 marzo 2010. La norma, infatti, ha inteso porre termine al contenzioso applicativo instauratosi in relazione all'[art. 56, co. 4, della L. 99/2009](#), relativamente alle agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali, individuando precisamente il criterio per determinare il rimborso.

*Occorre, dunque, un chiarimento.*

Per il contenuto specifico dei singoli articoli del [D.L. 63/2012](#), si veda [dossier del Servizio Studi n. 657](#), del 2 luglio 2012.

L'articolo 1 dispone, inoltre, l'abrogazione di altre norme:

- **artt. 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 37, 39, 40, 41, [L. 416/1981](#) (co. 2, lett. a)**. Si tratta degli articoli di cui al Titolo II, *Provvidenze per l'editoria*, fatta eccezione per gli articoli già abrogati da precedenti interventi normativi (artt. 26, 29, 30, 31, 33) e per gli articoli 35, 36 e 38 (concernenti, rispettivamente, il trattamento straordinario di integrazione salariale, l'indennità di fine rapporto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti).

*Si segnala che l'art. 35, co. 3, in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, fa riferimento ai dipendenti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'art. 27, secondo comma, del quale la proposta di legge dispone l'abrogazione.*

Per completezza di informazione, si evidenzia che, tra le disposizioni di cui si prevede l'abrogazione, l'art. 25 – come da ultimo modificato dall'[art. 1, co. 384, della L. 147/2013](#) (L. di stabilità 2014) – riguarda la concessione di premi in favore delle pubblicazioni di elevato valore culturale (cap. 3650 dello stato di previsione del MIBACT, in corrispondenza del quale nel [Decreto di ripartizione Capitoli - Anno finanziario 2014 e triennio 2014-2016](#) sono allocate per il 2014 somme per € 381.380) e dispone, altresì, che a tali pubblicazioni possono essere conferite anche menzioni speciali non accompagnate da apporto economico.

La disciplina per l'ammissione ai premi e alle menzioni speciali è stata dettata con circolare n. 103/2014 del 20 giugno 2014 (GU n. 159 dell' 11 luglio 2014);

- **[art. 11, L. 67/1987](#), concernente provvidenze in favore delle imprese radiofoniche di informazione (art. 1, co. 2, lett. b));**
- **[art. 23, co. 3, L. 223/1990](#), concernente i contributi per la radiodiffusione televisiva in ambito locale (co. 2, lett. c));**
- **art. 3, co. 2, 2-bis, 2-ter, ultimo periodo, 2-quater, 2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 e artt. 4 e 8, [L. 250/1990](#) (co. 2, lett. d)).**

Si tratta delle disposizioni che, essenzialmente, regolano l'accesso ai contributi delle seguenti categorie di beneficiari:

- **quotidiani e periodici** editi da **cooperative di giornalisti** (art. 3, co. 2 e 2-quater);
- **quotidiani** editi da imprese editrici la cui maggioranza del capitale sia detenuta da **cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro** (art. 3, co. 2-bis);
- **periodici** editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società con maggioranza del capitale detenuta da **cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro** (art. 3, co. 3 e 3-bis);
- **imprese radiofoniche** che risultino essere **organi di partiti politici** rappresentati in almeno un ramo del Parlamento (art. 4);

- **imprese di radiodiffusione sonora** a carattere **locale** (art. 8).

Per quanto concerne la previsione di abrogazione dell'art. 3, co. 2-ter, ultimo periodo, e co. 2-quinquies, gli stessi concernono la **documentazione da allegare alla domanda** per la concessione dei contributi a **quotidiani ed emittenti radiotelevisive** editi (o che trasmettano programmi) **in lingua francese, ladina, slovena e tedesca** nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e dei contributi a **quotidiani italiani editi e diffusi all'estero** e i criteri per la concessione dei contributi alle stesse emittenti radiotelevisive.

*Al riguardo si segnala che, a seguito della prevista abrogazione dell'art. 2, co. 2, della L. 250/1990, a cui fa rinvio il co. 2-ter, periodi da primo a quarto (non abrogati), nonché a seguito della prevista abrogazione del [D.L. 63/2012](#) – che ha inciso anche sulle condizioni per l'accesso ai contributi di cui allo stesso co. 2-ter – si determina un dubbio interpretativo circa la disciplina applicabile alle categorie sopra indicate.*

*Più in generale, si segnala che non è prevista l'abrogazione dell'art. 3, co. 11-ter, 13 e 14, della [L. 250/1990](#), concernenti alcune delle condizioni necessarie per usufruire dei contributi di cui agli artt. 3, co. 2, e 4 della medesima legge, che, invece, sono abrogati;*

- [art. 153, L. 388/2000](#) e [art. 20, co. 3-ter, D.L. 223/2006 \(L. 248/2006\)](#), concernenti le imprese editrici di **quotidiani e periodici organi di forze politiche**, ovvero le imprese che hanno maturato il diritto a tali contributi alla data dal 31 dicembre 2005, nonché quelle che si sono trasformate in cooperativa entro il 1° dicembre 2001 (**co. 2, lett. e** e **i**));
- [artt. 3, 4, 5 e 15, L. 62/2001](#), concernenti i contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani che abbiano attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile delle testate edite in Paesi diversi da quelli membri dell'Unione europea, il Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale – istituito presso la Presidenza del Consiglio e finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi –, il Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti (**co. 2, lett. f**));
- [art. 138, d.lgs. 206/2005](#), concernente la concessione di contributi alle **attività editoriali delle associazioni dei consumatori e degli utenti** rappresentative a livello nazionale (**co. 2, lett. g**));
- [art. 1, co. 462, L. 266/2005](#), concernente la rideterminazione (da 950 milioni di lire, pari a 490.634,05 euro, a decorrere dal 1995, a 1 milione di euro annui) del contributo riservato all'**editoria speciale periodica per non vedenti** di cui all'[art. 8 del D.L. 542/1996 \(L. 649/1996\)](#) (**co. 2, lett. h**)). E', dunque, fatta salva la previsione di contributi in favore dell'editoria speciale periodica per non vedenti.

Il **co. 3** prevede che le risorse disponibili a seguito delle abrogazioni disposte dal co. 2 sono destinate alla realizzazione di progetti finalizzati alla **istituzione di nuovi sistemi di informazione** da parte dei comuni o di reti di comuni limitrofi. I progetti sono diretti a incentivare gli investimenti delle **imprese editoriali di nuova costituzione** diretti all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di professionisti di età inferiore a 35 anni e "freelance".

Utilizzo delle risorse disponibili

La destinazione delle risorse è prevista in deroga al patto di stabilità interno degli enti locali, mentre per i progetti si richiama la conformità al regolamento CE relativo agli aiuti di importanza minore (c.d. aiuti *de minimis*).

*Al riguardo si segnala che la validità del richiamato [regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006](#) della Commissione è terminata il 31 dicembre 2013. Occorre, pertanto, fare riferimento al nuovo [regolamento UE n. 1407/2013](#), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013.*

L'art. 3 del [regolamento \(UE\) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013](#) – che si applica dal **1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020**, e che riproduce sostanzialmente l'art. 2 del [regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006](#), citato nel testo – stabilisce, in particolare, che gli **aiuti** concessi ad una medesima impresa che **non superano la soglia dei 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari** non vengono considerati aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, TFUE.

Per la definizione dei **criteri** e delle **modalità per la ripartizione delle risorse** si prevede l'intervento di un **decreto** del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del sottosegretario con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'**articolo 2** interviene in tema di **obblighi di pubblicità** relativi agli **avvisi** e ai **bandi**

Obblighi di pubblicità di

previsti nel **Codice dei contratti pubblici** di lavori, servizi e forniture (d.lgs. 163/2006), al fine, indicato nella relazione illustrativa, di eliminare l'obbligo di pubblicazione dei bandi di gara delle amministrazioni pubbliche nei quotidiani nazionali e locali, sostituendolo con altre modalità di pubblicazione meno costose.

avvisi e gare  
previsti nel  
d.lgs. 163/2006

Preliminarmente, si segnala che l'obbligo di pubblicare i bandi di gara nei quotidiani è stato abolito dall'[art. 26 del D.L. 66/2014](#) ([L. 89/2014](#)), con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

*Occorrerebbe, pertanto, coordinare l'art. 2 in esame con le novità introdotte in materia dall'[art. 26 del D.L. 66/2014](#).*

In particolare, il **comma 1** prevede che gli **avvisi** e i **bandi**, relativi a tutti i contratti nei settori ordinari di importo superiore alla soglia di rilevanza europea (cd. appalti **sopra soglia**), sono altresì **pubblicati**, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione europea, ovvero dopo cinque giorni da tale trasmissione in caso di procedure urgenti (di cui all'[art. 70, co. 11, del d.lgs. 163/2006](#)), **nell'albo pretorio del comune** ove si eseguono i lavori, **nell'albo della stazione appaltante e sui relativi siti informatici** alla sezione "bandi e avvisi di gara".

A tal fine, sostituisce il secondo periodo del co. 7 dell'[art. 66 del d.lgs. 163/2006](#).

Il **comma 2** prevede la soppressione del secondo periodo del co. 5 dell'[art. 122 del d.lgs. 163/2006](#), relativo agli avvisi e ai bandi dei contratti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea (cd. appalti **sotto soglia**).

Il co. 7 dell'[art. 66 del d.lgs. 163/2006](#) è stato recentemente **sostituito dall'art. 26, co. 1, lett. a)**, del [D.L. 66/2014](#) ([L. 89/2014](#)): in particolare, il secondo periodo, nel testo vigente, prevede che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei bandi e degli avvisi - disposta dal primo periodo - è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

Il secondo periodo del co. 5 dell'art. 122 dello stesso d.lgs. è stato **modificato dall'art. 26, co. 1, lett. b)**, del [D.L. 66/2014](#): in particolare, nel testo vigente, esso prevede che i bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.

In base all'art. 26, co. 1-*bis*, del [D.L. 66/2014](#), peraltro, l'applicazione della nuova disciplina decorre, in entrambi i casi, dal 1° gennaio 2016.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2015 deve ritenersi applicabile la disciplina antecedente all'entrata in vigore dello stesso D.L., in base alla quale:

- con riferimento all'art. 66, co. 7, secondo periodo, oltre alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, vi è l'obbligo di pubblicità anche per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo di esecuzione del contratto;

- con riferimento all'art. 122, co. 5, secondo periodo, vi è l'obbligo di pubblicazione degli avvisi e dei bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo di esecuzione del contratto.

Per un'analisi più dettagliata delle modifiche introdotte dall'[art. 26 del D.L. 66/2014](#), si rinvia alla relativa [scheda di commento](#) presente nel dossier del Servizio Studi n. 178-Parte I, del 9 giugno 2014.

## Relazioni allegare o richieste

La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa.

## Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge è necessario poiché le abrogazioni previste riguardano essenzialmente fonti primarie.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso l'"**ordinamento della comunicazione**" fra le materie di legislazione concorrente, per le quali la potestà legislativa spetta alle regioni, salva la determinazione dei principi fondamentali, che spetta allo Stato.

Con riferimento all'argomento affrontato nell'art. 2, si ricorda che, con sentenza n. 401 del 2007, la Corte costituzionale ha ricondotto le disposizioni recate dal d.lgs. 163/2006 alle materie della "**tutela della concorrenza**" e dell'"**ordinamento civile**", assegnate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato rispettivamente dalle

lettere e) ed l) del secondo comma dell'art. 117 Cost.

## Rispetto degli altri principi costituzionali

L'art. 21 Cost. sancisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni mezzo di diffusione. Inoltre, dispone, fra l'altro, che la legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

## Compatibilità comunitaria

### Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

In materia si ricorda che l'art. 11, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea indica quale obiettivo la promozione del pluralismo nell'informazione.

In relazione al richiamo alla disciplina UE sui c.d. aiuti *de minimis*, si rinvia al par. *Contenuto*.

## Incidenza sull'ordinamento giuridico

### Attribuzione di poteri normativi

L'articolo 1, co. 3, prevede l'intervento di un DPCM o di un decreto del Sottosegretario di Stato con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria.

### Coordinamento con la normativa vigente

Si veda quanto segnalato nel par. *Contenuto*.

## Formulazione del testo

All'art. 1, co. 3, il sostantivo "*freelance*" dovrebbe essere sostituito con l'espressione "giornalisti iscritti all'albo di cui all'[articolo 26 della L. 69/1963](#), titolari di rapporto di lavoro non subordinato" (in analogia con l'espressione utilizzata, con riferimento alla stessa categoria, nella [L. 233/2012](#)).